COPERTURA PER LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1988-1990 RELATIVO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ED ESTENSIONE AGLI ALTRI CORPI DI POLIZIA

Art. 22

Attribuzione del IX livello retributivo

A decorrere dal 1 luglio 1988 ai vice questori aggiunti della Polizia di Stato e qualifiche e gradi equiparati e' attribuito, in sostituzione del trattamento stipendiale, del livello VIII-bis di cui all'articolo 43, comma settimo, lettera g), della legge 1 aprile 1981 n. 121, il trattamento stipendiale del IX livello retributivo nelle misure annue lorde sottoindicate:

a) dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 lire 13.973.000;

b) dal 1 ottobre 1989 al 30 giugno 1990 lire 16.170.000;

c) dal 1 luglio 1990 lire 18.071.000 All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 le previsioni relative al livello VIII-bis e ai corrispondenti valori stipendiali sono soppresse. All'articolo 3 del predetto decreto l'ordinale: "VIII-bis" e' sostituito dal seguente: "IX".

Versione in vigore dal 12 agosto 1990, non più in vigore dal 7 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 232
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/copertura-per-le-spese-derivanti-dall-applicazione-dell-accordo-per/art-22-attribuzione-del-ix-livello-retributivo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it